

MEMORANDUM

Lettera per il cliente dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli 26 settembre 2018

Il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997

Le ultime settimane sono state caratterizzate da numerose scadenze legate al versamento delle imposte.

Il 2 luglio scadeva il termine per il versamento delle imposte (il 30 giugno cadeva di sabato), che poteva essere rimandato al 20 agosto versando quanto dovuto maggiorato dello 0,40%.

Per chi non avesse potuto effettuare i versamenti nei termini o si fosse semplicemente dimenticato, ricordiamo che è possibile “rimediare” tramite il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) che **prevede una significativa riduzione delle sanzioni**.

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di sanare le violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale e, con i limiti sotto esposti, è possibile ravvedere ogni tipo di violazione, con l’eccezione per le violazioni effettuate con intento fraudolento (in quanto non possono trattarsi per definizione di “errori” od “omissioni”).

Restano altresì esclusi dal ravvedimento operoso gli omessi o ritardati versamenti dei contributi INPS e INAIL.

Ricordiamo che la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha profondamente modificato l’istituto del ravvedimento operoso abrogando i limiti temporali e le cause ostative previgenti. A decorrere dal 1° gennaio 2015, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, il ravvedimento operoso può essere effettuato anche dopo che siano stati avviati i controlli nei confronti del contribuente e fino allo spirare del termine di accertamento, restando precluso l’accesso all’istituto soltanto dalla notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione.

La regolarizzazione tramite ravvedimento avviene eseguendo spontaneamente il pagamento:

- **dell’imposta dovuta** ma non versata alla scadenza;
- **degli interessi**, calcolati al tasso legale annuo (nel 2018 è pari al 0,3%);
- **della sanzione** in misura ridotta.

Tempo	Riduzione della sanzione	Ambito applicativo
Entro 30 giorni dalla violazione.	1/10 del minimo Ma per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.	Solo tardivi versamenti
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione.	1/9 del minimo	Tutte le violazioni

Entro l'anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.	1/8 del minimo	Tutte le violazioni
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.	1/7 del minimo	Tutte le violazioni amministrative dall'Agenzia Entrate
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo	Tutte le violazioni amministrative dall'Agenzia Entrate
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (PVC - ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.	1/5 del minimo	Tutte le violazioni amministrative dall'Agenzia Entrate
Entro 90 giorni dal termine.	1/10 del minimo	Solo tardiva dichiarazione

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione scende dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall'originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,5% dell'imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un'ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell'1%).

Per i versamenti occorre utilizzare:

- il **modello F24**, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il **modello F23**, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
- l'**F24 Elide** per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Gli **interessi** devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo:

Tipologia	Codice tributo
Interessi sul ravvedimento per IRPEF	1989
Interessi sul ravvedimento per IRES	1990
Interessi sul ravvedimento per IVA	1991
Interessi sul ravvedimento per IMPOSTE SOSTITUTIVE	1992
Interessi sul ravvedimento per IRAP	1993
Interessi sul ravvedimento per ADDIZIONALE REGIONALE	1994
Interessi sul ravvedimento per ADDIZIONALE COMUNALE	1995

Gli **interessi sulle ritenute** vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.

Anche per le **sanzioni** sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo infine che l'importo minimo da indicare nel modello di pagamento relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a **euro 1,03**.



Memorandum vetrina

Le inserzioni dei nostri lettori

Un cliente ci segnala:

VANTAGGI DI UN PIANO DI ACCUMULO IN METALLI PREZIOSI

SALVAGUARDATI DALL'INFLAZIONE

Il prezzo dei metalli preziosi è regolato dalla legge della domanda e dell'offerta e non da speculazioni legate all'inflazione.

CREARE CAPITALE CON I METALLI PREZIOSI

Con il piano di accumulo in metalli preziosi garantito da Auvesta Edelmetalle AG potete **acquistare oro fisico** a partire da un valore di 25 € al mese.

Acquistare metalli preziosi è una valida alternativa ad altri servizi finanziari mirati alla **diversificazione del patrimonio privato** ed è un prodotto ideale da inserire in modo sicuro nella vostra programmazione finanziaria.

L'**acquisto cadenzato di metalli preziosi** vi permette di svincolarvi dall'attuale prezzo di mercato e potete così assicurarvi un prezzo medio più conveniente. Per di più **non avete alcun vincolo** legato agli importi dell'acquisto, che possono cambiare di quantità e frequenza; in qualsiasi momento potete anche vendere parte del vostro metallo prezioso o trasferirne il valore sul possesso di un altro metallo.

Auvesta Edelmetalle AG conserva per voi i vostri metalli preziosi. La custodia avviene in **depositi di massima sicurezza**. In questo modo potete evitare rischi di furto e rapina, a cui sareste esposti conservandoli in casa.

COME FUNZIONA?



Acquisti
quando vuoi



Vendi
quando vuoi



Trasferisci
a chi vuoi



Ricevi
da chi vuoi

Eviti i classici rischi della gestione dei metalli preziosi:

Possesso fisico

Dove custodisco il mio oro? A casa?

Lo scorso anno 251.000 abitazioni sono state depredate

Acquisto

1 grammo costa in proporzione più di 1 oncia

Da chi vado ad acquistarlo?

A quale prezzo?

Vendita

Chi comprerebbe 1 kg di oro?

Quanto ci metto a trovare un acquirente?

A che prezzo sono costretto a vendere?

Un informatore di metalli preziosi abilitato potrà fornirti un costante supporto tecnico durante le tue attività di compravendita.

Auvesta Edelmetalle AG (www.auvesta.it) offre la risposta ideale alle tue esigenze. Per maggiori informazioni chiama +39 3382537531 o scrivi un e-mail a wm.auinvestment@gmail.com